MARINA DI PUNTALDIA APPRODO TURISTICO DI PUNTALDIA REGOLAMENTO DI ESERCIZIO ED USO

Art. 1 – PREMESSE

1.1. Fonti

La MARINA DI PUNTALDIA SRL ha redatto il presente Regolamento conformemente alla concessione demaniale 1/99 Rep. N. 14 del 27/01/1999 relativa alla gestione di un approdo turistico.

1.2. Definizioni e sfera di applicazione

Per approdo turistico si intende il compendio costituito dalla zona del demanio marittimo e specchio acqueo ubicato in località Puntaldia del Comune di San Teodoro (SS) meglio descritto e individuato nell'atto di cui sopra. La Marina di Puntaldia S.r.l. verrà indicata con la denominazione di "Marina".

Come "Utente" verrà identificata qualsiasi persona fisica, giuridica o Ente a cui è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e i relativi servizi portuali nell'ambito della Concessione, intendendosi non solo il Proprietario, il Comandante o responsabile dell'imbarcazione, il subcontraente, ma chiunque, anche occasionalmente, frequenti l'approdo turistico e l'intera superficie demaniale in concessione alla Marina di Puntaldìa S.r.l.

Per posto barca permanente si intende il diritto di utilizzo per un periodo pari all'intera durata della Concessione.

Per posto barca temporaneo si intende il diritto di utilizzo per periodi differenti dall'intera durata della concessione ma differente dal transito.

1.3. Modifiche e aggiornamenti

La Marina si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento in accordo con le disposizioni e l'approvazione della competente Autorità Marittima.

1.4. Pubblicità del Regolamento

La Marina potrà rendere pubbliche le prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo nei locali della Società e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna, incluso il proprio sito web e i Social media.

Per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel porto, la Marina potrà esporre e pubblicare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori del Porto medesimo.

1.5. Amministrazione del porto

La Direzione Porto della Marina provvede alla gestione dell'approdo, alla fornitura dei servizi portuali, alla prestazione di tutte le attività accessorie e connesse.

L'esercizio della Concessione è di competenza unica della Marina, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima e della Regione Sardegna, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle altre Leggi e Regolamenti dello Stato.

La Marina è concessionaria esclusiva della gestione del porto per cui nello specchio acqueo, negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione e a bordo delle barche è vietato lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale, professionale, pubblicitaria o promozionale, volantinaggio, di manutenzione o di gestione che non sia autorizzata dalla Direzione Porto.

1.6. Applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento si applica a tutto il porto di Marina di Puntaldia e chiunque vi acceda o si trovi nell'area è tenuto alla sua conoscenza e osservanza.

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento sono assicurate e controllate dalla Direzione Porto, nell'ambito dell'approdo turistico, tramite il personale dipendente della Marina, il quale è munito di una specifica divisa o di altro idoneo mezzo di riconoscimento. La Marina provvederà altresì al controllo e al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

1.7. Inosservanza del Regolamento. Sanzioni.

La Marina si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento la piena applicazione e il pieno rispetto del presente Regolamento.

Ferme restando le attribuzioni degli organi pubblici competenti, le eventuali inosservanze da parte degli Utenti, ove rilevate e contestate dal personale incaricato dalla Società, potranno essere segnalate dalla Marina alle Autorità competenti qualora costituiscano violazione a norme di Legge.

Indipendentemente dai provvedimenti che potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata dalle competenti Autorità, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento costituisce grave inadempienza e potrà dare luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con l'Utente, salvo risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Marina e salvo la riserva di gradimento di cui all'art. 7.1.

Art. 2 – DELL'ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

2.1. Posti di ormeggio

Le banchine e i pontili dell'approdo di Marina di Puntaldìa consentono l'ormeggio di natanti, imbarcazioni e navi da diporto suddivise in categorie, come indicato nel seguente prospetto:

Categoria	Dimensioni massime delle imbarcazioni in metri	Specchio Acqueo in metri Superficie lorda del posto di ormeggio
		offficggio
	Lunghezza f.t. x larghezza	Lunghezza x larghezza
1°	fino a 5.00 x 2.15	5.20 x 2.20
2°	fino a 6.75 x 2.65	7.50 x 2.75
3°	fino a 8.60 x 3.15	9.50 x 3.30
4°	fino a 10.80 x 3.40	12.00 x 3.60
4° bis	fino a 12.20 x 3.80	13.50 x 4.00
5°	fino a 13.60 x 4.25	15.00 x 4.50
5° bis	fino a 13.60 x 4.70	15.00 x 5.00
6°	fino a 16.50 x 4.70	18.00 x 5.00
6° bis	fino a 16.50 x 5.20	18.00 x 5.50
7°	fino a 18.30 x 5.20	20.00 x 5.50
8°	fino a 20.20 x 6.20	22.00 x 6.50
9°	fino a 24.00 x 6.20	27.00 x 6.50

L'imbarcazione ormeggiabile non può in nessun caso eccedere le dimensioni massime fuori tutto sopra indicate oltre la tolleranza dell'1% (uno per cento) in larghezza e del 3% (tre per cento) in lunghezza. Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione (compresa l'eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, etc.). Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare un'imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio posto barca assegnato, la Marina informa l'Autorità Marittima per i competenti provvedimenti di polizia e sicurezza della navigazione e disporre l'immediato allontanamento dell'unità nonché qualsiasi

provvedimento si ritenga opportuno quale, ad esempio, la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con l'Utente inadempiente.

Ogni ormeggio è identificato in loco con una lettera corrispondente al molo e un numero progressivo, cui corrispondono la categoria e, quindi, le sue dimensioni. A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

2.2. Piano degli ormeggi

La Marina possiede un apposito registro dei posti barca, denominato "Piano degli Ormeggi", che contiene, per ciascun posto barca, il nominativo dell'Utente, i dati identificativi dell'imbarcazione all'ormeggio ed ogni altra utile informazione. A tal fine, ogni proprietario o Comandante dell'unità deve consegnare alla Direzione, appena possibile dopo l'ormeggio, copia del libretto dell'unità medesima e il numero di telefono di una persona contattabile che possa intervenire in caso di necessità, urgenze e/o emergenze relative alla propria unità.

Gli Utenti sono tenuti a fruire del posto barca a loro assegnato con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione. Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza tra posto barca, Utente, imbarcazione ormeggiata e il Piano degli Ormeggi.

La Marina si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie. L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio o posto auto per le suindicate esigenze.

Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di polizia per eventuali controlli.

2.3. Disponibilità del posto di ormeggio

L'Utente ha la piena disponibilità dell'ormeggio a lui riservato e la Marina si impegna a mantenerlo libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo.

2.4. Assegnazione e trasferimento di un posto di ormeggio permanente

L'assegnazione del posto barca permanente si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali fino alla scadenza della concessione. L'assegnatario assume pertanto la qualità di Utente e viene sottoposto all'osservanza del presente Regolamento.

La cessione o trasmissione del contratto permanente, salvo diritto di gradimento della Marina, comporterà in ogni caso l'obbligo per l'Utente cedente di versare alla Marina una commissione del 3% sul valore di listino qualora il cessionario sia stato trovato autonomamente dal cedente, oppure di una commissione pari al 6% sul valore della transazione qualora la transazione si sia conclusa con l'ausilio della Marina.

Ciascun Utente si impegna a:

- (a) darne preventiva comunicazione alla Marina con lettera raccomandata A.R. o PEC, da inviare almeno 30 giorni prima del previsto trasferimento, indicando le generalità del previsto nuovo Utente;
- (b) inserire nel relativo atto di trasferimento idonee clausole contrattuali tali da garantire che, all'atto dell'acquisto del posto barca, l'avente causa validamente e senza riserve aderisca al presente Regolamento.

In caso di inadempimento ad uno o più obblighi di cui sopra o in caso di controversia tra cedente e cessionario in ordine alla validità e/o efficacia della cessione o di inefficacia o invalidità della cessione, l'Utente e l'acquirente restano solidalmente obbligati verso la Marina per quanto previsto dal presente Regolamento.

Viceversa, in caso di corretto adempimento, l'Utente cedente sarà liberato dagli obblighi di cui al presente Regolamento per il periodo successivo al trasferimento del posto barca.

In caso di trasferimento di un posto barca a causa di morte, gli obblighi dell'Utente si trasferiscono in capo all'erede o al legatario divenuto Utente per il periodo residuo della durata della Concessione.

2.5. Assegnazione e trasferimento temporaneo del posto barca

L'Utente può rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio assegnatogli, esclusivamente a favore della Marina, dandone comunicazione scritta ed indicando il periodo di tempo nel quale la rinuncia avrà effetto.

A fronte di tale rinuncia la Marina riconoscerà all'Utente un importo sul corrispettivo dell'effettiva occupazione del posto barca, trattenendo una provvigione del 20%.

Previo ottenimento del gradimento scritto della Marina, l'Utente potrà autorizzare suoi ospiti a beneficiare del suo ormeggio, riconoscendo alla Marina la commissione del 20% sul prezzo di listino per il periodo di occupazione, restando comunque unico responsabile di tutti gli obblighi di cui al presente Regolamento.

2.6. Posti di ormeggio ad uso pubblico o di transito

L'imbarcazione in transito, e cioè che giunge in porto senza una preventiva prenotazione, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità della classe e misura adeguata, solo dopo espressa autorizzazione della Marina. L'ormeggio al transito non è quindi riservabile, se non da parte della Direzione Porto e dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore.

I Comandanti delle imbarcazioni battenti bandiera estera e provenienti da un porto estero dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie come, ad esempio, visti di transito e shore pass presso la competente Polizia di Frontiera.

La Marina permette detto ormeggio in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 49-nonies (Disciplina del transito delle unità da diporto) del Codice della Nautica da diporto. A tal fine la concessionaria riserva permanentemente alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito fino a 4 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle ore 17:00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'8% (otto per cento) dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca riservati al transito è pari a 15. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'1% (uno per cento) dei posti barca disponibili.

Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è pari a 4.

Art. 3 NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DEL NAVIGLIO

3.1. Accesso e sosta del naviglio da diporto

L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato e in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

La Marina potrà negare l'autorizzazione a sua discrezione, anche tra l'altro per motivi di sicurezza, tutela sanitaria ed ambientale ed esaurimento dei posti barca restanti.

3.2. Identificazione delle imbarcazioni

Tutti gli Utenti, all'arrivo in porto dell'unità, devono recarsi alla Direzione Porto e compilare una dichiarazione di arrivo, su cui verranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente unitamente ad un elenco delle persone presenti a bordo, la data di partenza presunta, nonché le condizioni di ormeggio. Le dichiarazioni di arrivo costituiscono il registro delle Utenze della Marina.

L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, giuridici ed operativi, della veridicità della propria dichiarazione di arrivo.

Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile mediante nome e matricola chiaramente distinguibile dalla banchina o pontile come da disposizione di legge.

Ogni imbarcazione o natante non identificabile verrà ritenuta dalla Marina come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto di ormeggio a spese del proprietario.

3.3. Manovre in porto

Oltre agli ormeggi, lo specchio acqueo portuale è destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle imbarcazioni.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione Porto, o dal personale da essa dipendente pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione Porto nel caso di assenza superiore alle 24 ore, nel caso di rientro dopo le 21:00 o nel caso di partenza prima delle 08:30 o dopo le 19:30.

La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario e comunque salvo avviso della Direzione Porto o del personale.

Nell'area portuale è vietata la circolazione di canoe, laser, sup, wind-surf, moto d'acqua, pedalò e altri mezzi non autorizzati.

Salvo diversa disposizione della Direzione Porto, la velocità massima di navigazione nello specchio acqueo è disciplinata dalle norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle eventualmente più restrittive emanate dall'Autorità Marittima e non potrà comunque essere superiore a 3 (tre) nodi.

3.4. Ancoraggio

È vietato dar fondo all'ancora all'interno dell'approdo turistico, salvo casi d'emergenza e in ogni caso con il permesso della Direzione Porto.

3.5. Ormeggi

Ciascun posto di ormeggio è corredato da un sistema di corpi morti, catenarie, anelli e bitte la cui manutenzione è a cura della Marina. Il Comandante dell'unità deve ormeggiare in sicurezza la propria unità secondo le corrette norme marinaresche utilizzando cime, cavi di bordo e molloni, che siano di dimensioni e caratteristiche adeguate e in buono stato di manutenzione, nonché posizionare un sufficiente numero di parabordi di adeguate dimensioni e caratteristiche della cui efficienza e adeguatezza l'Utente è responsabile in caso di danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi.

Nei posti di ormeggio riservati con contratto di cessione permanente, l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza e adeguatezza è il solo ed unico responsabile.

Ciò vale, per le sole cime di ormeggio dalla catenaria a bordo, anche nei periodi in cui l'Utente abbia autorizzato ospiti a beneficiare del suo ormeggio o abbia rinunciato temporaneamente ad utilizzarlo a favore della Marina.

Le cime di ormeggio di poppa devono essere di proprietà dell'Utente.

La Marina, qualora ravvisasse uno stato di precarietà delle cime tale da ritenerne inficiata la sicurezza, potrà informare l'Utente affinché lo stesso prenda gli opportuni provvedimenti e, in caso di sua inerzia e/o di pericolo immediato per la sicurezza, informare l'Autorità Marittima quale organo competente per i successivi provvedimenti di polizia.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione della Direzione Porto.

Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione dei pontili, gli Utenti sono obbligati a far utilizzo dei molloni e a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

In condizioni meteo particolarmente avverse, il Comandante dell'unità è responsabile del rinforzo degli ormeggi. Il Comandante dell'unità all'ormeggio deve assicurare alla Direzione Porto la pronta rintracciabilità come da punto 2.2. del presente Regolamento.

Il comandante dell'unità, qualora la stessa rimanga incustodita all'ormeggio, ha la facoltà di lasciare le chiavi d'accesso presso la Direzione Porto secondo le procedure da quest'ultima definite e comunque senza che la Marina ne assuma la custodia.

3.6. Banchina carburanti

L'approdo turistico di Marina di Puntaldìa è dotato di una banchina appositamente attrezzata, destinata al rifornimento di carburanti.

Le imbarcazioni che approdano per rifornimento carburanti o per lo sbarco di passeggeri devono sostare soltanto per il tempo strettamente necessario per dette operazioni.

Alle imbarcazioni in attesa di rifornimento è rigorosamente vietato l'ormeggio in seconda andana alla banchina carburante.

È vietato lavare le imbarcazioni presso la banchina carburante.

Non è consentito l'ormeggio durante le ore notturne ed in quelle di chiusura dell'impianto, salvo per casi di emergenza e dietro specifica autorizzazione della Direzione del Porto.

3.7. Accesso via terra e circolazione dei veicoli

L'accesso ai veicoli è consentito solo ai titolari di posti auto che potranno parcheggiare esclusivamente nel posto loro assegnato. L'accesso avviene tramite tessera nominale che viene rilasciata dietro cauzione e non può essere ceduta a terzi.

L'accesso agli altri veicoli, non provvisti di posto auto assegnato, è consentito solo per il tempo necessario al carico e scarico dietro autorizzazione della Direzione Porto.

La circolazione deve avvenire secondo le indicazioni stradali, con una velocità massima di 20 km orari. L'utilizzo di segnali acustici è consentito solo nei casi di effettiva necessità.

È severamente vietato l'accesso di qualsiasi altro veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di imbarcazioni all'interno dell'area portuale, salvo sia espressamente autorizzato dalla Direzione Porto, e in ogni caso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

È proibito salire sui pontili con autovetture, motorini e biciclette. I carrelli messi a disposizione dalla Marina per il trasporto di pacchi e bagagli devono essere riposti a cura dell'Utente nelle aree ad essi appositamente dedicati dopo l'utilizzo.

3.8. Casi di forza maggiore ed emergenza

La Direzione Porto si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per cause di forza maggiore o emergenze ritenute tali a proprio giudizio insindacabile, previa comunicazione agli Utenti interessati.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio per le suindicate esigenze.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopraddetti, potranno essere rimosse a cura del personale della Direzione Porto senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora un'imbarcazione affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al porto, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento e al ripristino dello stato dei

luoghi dopo aver avuto l'approvazione da parte della Direzione Porto e secondo le direttive dell'Autorità Marittima.

La Direzione potrà, se ritenuto opportuno e senza che questo comporti l'assunzione di alcuna responsabilità che rimane in capo al proprietario/armatore, fare salire a bordo il proprio personale per motivi di sicurezza oltre che per qualsiasi verifica ritenuta necessaria.

4. NORME DI COMPORTAMENTO

4.1. Rumori molesti

A meno di specifica autorizzazione della Direzione Porto, è vietato l'uso di generatori, le prove motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 10:00 e dopo le 19:30 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00, nonché, in via permanente, l'uso di proiettori e segnali acustici (fischio, sirena, gong).

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietati l'effettuazione di lavori rumorosi, l'emissione sonora (musica, TV, etc.) ad un volume eccessivo e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui.

Ferme restando le disposizioni emanate dall'Autorità Marittima, al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche durante la navigazione e la sosta, nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar, tranne che in caso di necessità per la sicurezza della navigazione. Durante la permanenza nello specchio acqueo portuale, l'impiego dei motori deve essere limitato al tempo strettamente indispensabile alle operazioni di manovra e di riscaldamento degli stessi. È vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

4.2. Lavori di manutenzione

È vietato nell'ambito dell'approdo qualsiasi attività di assistenza, riparazione o manutenzione delle imbarcazioni che comportino rumore molesto, disagio ad altri Utenti ed inquinamento in porto. Eventuali lavori di piccola manutenzione ordinaria possono essere eseguiti solo previa richiesta di autorizzazione alla Direzione Porto.

4.3. Smaltimento rifiuti

Il conferimento di rifiuti deve essere effettuato negli appositi contenitori di cui il porto è corredato, correttamente differenziati secondo le istruzioni affisse sui contenitori stessi o disponibili presso la Direzione Porto o sul sito internet della Marina. L'apertura delle isole ecologiche e il conferimento nei cassonetti è possibile solo a richiesta della Direzione Porto o del personale. La Direzione Porto si riserva il diritto di non accettare il conferimento di rifiuti che non siano correttamente differenziati. È vietato l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere e di ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, che sulle banchine, sui moli e sui pontili.

Per tutto quanto riguarda i rifiuti in generale si rinvia al Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per Marina di Puntaldia regolarmente approvato dalla Capitaneria di Porto di Olbia.

4.4. Smaltimento rifiuti speciali

È possibile conferire rifiuti speciali, quali batterie esauste, olii, emulsioni, filtri e qualsiasi altro tipo di materiale inquinante rivolgendosi alla Direzione Porto.

È vietato l'abbandono di razzi il cui smaltimento deve essere effettuato rivolgendosi presso i rivenditori autorizzati.

4.5. Acque nere, acque di sentina

È vietato a tutte le unità svuotare acque di sentina, pulire i serbatoi e le casse carburanti ed olii, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 182/2003, nonché l'uso del WC di bordo con

scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovrà essere eliminato nel più breve termine possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antiinquinamento presenti presso la Marina o di ditte attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, la Direzione informerà l'Autorità Marittima per gli adempimenti di competenza.

4.6. Pesca

Nello specchio acqueo portuale è vietata la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea, la raccolta di frutti di mare e altri molluschi.

4.7. Ingombro moli

È vietato ingombrare con imbarcazioni e con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli. Sui pontili e sulle banchine è vietato fare la doccia. A tal fine potranno essere utilizzati i servizi igienici di uso pubblico del Porto.

4.8. Animali domestici

Ferma restando l'osservanza da parte dell'Utente di tutte le norme relative ad animali pericolosi, all'interno dell'approdo turistico gli animali domestici sono ammessi al guinzaglio prendendo tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e insudiciare pontili, banchine e tutte le altre aree del porto.

4.9. Divieto di Balneazione

È assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali, ovvero nelle acque ricomprese tra il faro rosso e il faro verde, o attraversare a nuoto la zona destinata al traffico di ingresso del porto.

4.10. Attività commerciali e professionali

A bordo delle imbarcazioni è vietata qualsiasi attività commerciale o professionale mentre le stesse sono ormeggiate nel porto. Eventuali attività commerciali devono essere autorizzate dalla Direzione Porto.

5. NORME DI SICUREZZA

5.1. Prescrizioni e verifiche sulla sicurezza

Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare, deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra. Dei danni provocati dalla manovra o da deficienze di ormeggio anche se avvenuti durante avverse condizioni meteomarine, risponde direttamente, verso gli aventi diritto, il proprietario dell'imbarcazione che ha causato i danni.

L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

5.1.1. Rifornimento -

È assolutamente vietato fumare nelle aree adibite al rifornimento e sulle imbarcazioni durante le operazioni di rifornimento.

Il rifornimento carburanti e lubrificanti delle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposita banchina carburanti a motori fermi. È assolutamente vietato, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di

serbatoi mobili, ancorché autotrasportati e forniti di pompe, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità occorre richiedere preventiva ed espressa autorizzazione scritta alla Direzione Porto per qualsiasi quantità o modalità del rifornimento.

Prima della messa in moto l'utente deve provvedere all'aerazione del motore.

5.1.2. Estintori –

Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza.

5.1.3. Impianti elettrici –

Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione.

5.1.4. Sostanze pericolose –

Le imbarcazioni in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano, ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria.

5.1.5. Incendio a bordo –

La Marina dispone di impianti fissi e mobili in caso di incendio o di inquinamento, con personale appositamente istruito con piani di emergenza. In tali casi la Direzione Porto ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

In caso di incendio a bordo, deve immediatamente farsi il possibile, sia da parte del personale dell'imbarcazione che da quello delle imbarcazioni vicine, per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Direzione Porto, che informerà le Autorità competenti. L'imbarcazione incendiatasi deve essere immediatamente isolata a cura del proprietario o del personale del Marina, e la Direzione Porto ha la più ampia facoltà di farla immediatamente disormeggiare e allontanare dall'approdo.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui al presente articolo sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento danni arrecato a terzi o agli arredi portuali.

5.1.6. Controllo sentine –

Ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi.

5.1.7. Sversamenti di idrocarburi –

In caso di sversamento di idrocarburi sul piano d'acqua, sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione Porto, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Direzione Porto con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione (come previsto dal piano locale antinquinamento) a spese del responsabile.

5.1.9. Uso VHF -

In porto e nelle vicinanze dell'approdo è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e di soccorso.

5.1.10. Motori Fuori Bordo –

Non è consentito lasciare i motori fuori bordo sollevati durante la sosta all'ormeggio.

5.2. Ispezioni

La Direzione Porto può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle imbarcazioni da parte della competente Autorità Marittima.

Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

5.3. Assicurazione

L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.

La Marina segnalerà alla competente Autorità Marittima le imbarcazioni prive di copertura assicurativa e potrà allontanarle dalla zona in Concessione.

Art. 6 SERVIZI PORTUALI

6.1. Servizi portuali generali

Per motivi di economia gestionale, i servizi portuali potranno essere somministrati con modalità commisurate alle disponibilità e alle richieste.

Per tali servizi, che saranno predisposti anche nella zona riservata alle imbarcazioni in transito, si applica a favore della Marina la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale, nonché le norme di cui all'articolo 1565 del Codice Civile. In ogni caso i rapporti fra la Marina, la Direzione del Porto e gli Utenti esulano dal contratto di deposito e pertanto nella fattispecie non trovano applicazione le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo III, Capo XII del Codice civile.

La Marina fornisce i seguenti servizi portuali:

- 6.1.1. Amministrazione e Direzione del Porto –
- 6.1.2. Gestione delle imbarcazioni in transito -
- 6.1.3. Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni –
- 6.1.4. Servizio radio VHF e meteo -
- 6.1.5. Manutenzione delle aree comuni sistemate a verde –
- 6.1.6. Manutenzione dei servizi igienici ad uso pubblico -
- 6.1.7. Manutenzione dei sistemi di ormeggio –
- 6.1.8. Manutenzione dei fanali di ingresso –
- 6.1.9. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali –
- 6.1.10. Illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni -
- 6.1.11. Ritiro rifiuti –
- 6.1.12. Pulizia dello specchio acqueo portuale, banchine, pontili e aree comuni -
- 6.1.13. Servizio antincendio -
- 6.1.14. Servizio vigilanza –

Lo stato di sicurezza generale dell'ambito portuale è monitorato da un sistema di videosorveglianza ed è affidato ad apposito personale dipendente della Marina, dotato di contrassegni di individuazione. In caso di riscontro di illeciti il suddetto personale riferirà alla Direzione Porto per le successive incombenze di legge.

La Marina non risponde dei furti, rapine, sottrazioni, smarrimenti di oggetti o danaro di proprietà degli Utenti o di chiunque sosti o transiti nell'area dell'approdo turistico, atti vandalici, agenti atmosferici, eventi straordinari di ogni tipo e infortuni a persone o cose che dovessero ivi verificarsi, ed anche a bordo delle imbarcazioni, autoveicoli e motocicli, biciclette, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose nell'ambito dell'approdo da parte di persone che non siano suoi dipendenti.

6.2. Servizi portuali sussidiari

6.2.1. Somministrazione di Acqua ed energia elettrica –

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura dell'Utente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei. È altresì tassativamente vietato agli Utenti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua o di altri servizi. Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato a cura dell'Utente esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

L'Utente è responsabile del buon uso della propria presa elettrica e idrica di attacco alla banchina e del relativo cavo o tubo flessibile, che non dovrà creare intralcio alla banchina o al pontile.

I terminali di distribuzione potranno essere aperti solo dal personale del Porto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito.

I riduttori di corrente e le valvole per lo sblocco dell'acqua sono a disposizione presso la Direzione Porto su cauzione e il personale della Marina sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare per un corretto allaccio.

6.2.2. Servizio carburanti –

Il porto è dotato di un distributore per l'erogazione di benzina, gasolio e olii lubrificanti. Per quanto riguarda le norme sulle modalità di erogazione e le norme di sicurezza, si rinvia a quanto già prescritto ai punti 3.6. e 5.1.1.

6.3. Servizi tecnici alle imbarcazioni

Sono forniti, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, i servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, quali:

6.3.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria –

6.3.2 Rimessaggio invernale –

6.3.3. Interventi su emergenze ed eventi straordinari -

6.3.4. Servizio di alaggio e varo -

Per le operazioni di alaggio e varo sono a disposizione degli Utenti i mezzi di sollevamento gestiti dalla Marina. È vietato l'ingresso nell'ambito dell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento e lavoro, salvo espressa autorizzazione della Marina in caso di assoluta necessità e/o emergenza.

6.3.5. Servizio sommozzatori -

Per qualsiasi necessità che implichi l'impiego di palombari e sommozzatori, l'Utente deve rivolgersi alla Direzione Porto che potrà intervenire a spese dell'Utente con personale proprio o da essa incaricato, specificatamente autorizzato ed abilitato.

Art 7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. Riserva di gradimento

A proprio insindacabile giudizio la Marina si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni di Utenti che, loro stessi o loro equipaggi o ospiti, abbiamo dimostrato comportamento incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o che abbiamo tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri porti turistici.

Un Utente non può invocare alcuna responsabilità della Società in caso di violazione del presente regolamento da parte di un altro Utente, diverso dal personale o dagli incaricati del cui operato la Società debba rispondere.

8.2. Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Capitaneria di Porto di Olbia con ordinanza n.

in data

8.3. Foro Competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Nuoro.